

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	<b>Determinazione</b>
	n. 2022 - 106 di data 25/02/2022
	Pratica: DETRS202200113
	Pratica principale: OPTLP2020010 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 2 0 0 9 3 5 0

**OGGETTO: Località S. Tomaso: miglioramento viabilità incrocio - CUP F87H21008830004: autorizzazione al subappalto opere dalla ditta Adami Dennys & C. sas di Albiano (TN) alla ditta R.C.T. srl di Cantù (CO)**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 21/09/2021 n. 636 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori “Località S. Tomaso: miglioramento viabilità incrocio”, come redatto dall’arch. Claudio Lasta dell’Area delle Opere Pubbliche – Ambiente, per un importo complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 20.584,40 per lavori a base d’asta (comprensivi di euro 1.914,81 per oneri della sicurezza, di cui euro 507,85 per oneri COVID-19) ed euro 9.415,60 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso, ai sensi dell’art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020, l’affidamento diretto previa indagine di mercato rivolta a tre operatori economici, iscritti all’Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, sulla base del massimo ribasso sull’importo posto a base dell’appalto, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 785 dd. 10/11/2021 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 52 – comma 1 e 9 – dell’aL.P. 26/1993, i lavori “Località S. Tomaso: miglioramento viabilità incrocio” - CUP F87H21008830004 all’impresa Adami Dennys & C. sas di Albiano (TN) per l’importo di euro 18.457,75 comprensivo di euro 1.914,81 per gli oneri della sicurezza.

All’atto dell’offerta la ditta Adami Dennys & C. sas di Albiano (TN) aveva indicato che intendeva subappaltare lavori in categoria prevalente OG3 per una quota del 30%.

Ai sensi dell’art. 35 del capitolato speciale d’appalto la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità dell’art. 139 del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg..

Vista l’istanza di data 23/02/2022, acclarata al prot. n. 8100 dd. 23/02/2022, presentata dalla ditta Adami Dennys & C. sas di Albiano (TN), appaltatrice dei lavori, intesa ad ottenere

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200113

1/4

l'autorizzazione al subappalto per le opere di cat. prevalente OG3 alla Ditta R.C.T. srl di Cantù (CO) con allegato lo stralcio dell'elenco prezzi unitari del contratto d'appalto che intende subappaltare.

Considerato che, essendo il valore del contratto inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. stesso.

Considerato che risultano rispettate tutte le condizioni per poter autorizzare il subappalto, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, dell'art. 138 del D.P.P. 9-84/2012 e dell'art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e precisamente:

- l'impresa ha depositato copia del contratto di subappalto;
- l'impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere da eseguire ed ha presentato dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- l'impresa ha presentato dichiarazione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m. in merito all'assenza di ulteriori cause ostative all'affidamento di subappalti previste dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia) non necessita l'informazione antimafia, in quanto l'importo del subappalto è inferiore ad euro 150.000,00;
- ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia), essendo il valore del contratto inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. stesso;
- è stata presentata la dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Considerato che il Direttore dei Lavori ing. Antonio Raimondo dell'Area delle Opere Pubbliche ha sottoscritto l'elenco prezzi dichiarandone la congruità per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per le opere di cui all'oggetto.

Visto l'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Visto l'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

Visto l'art. 42 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m..

Visti gli art. 83 comma 3 e art. 91 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Visto l'art. 138 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. dd. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: Antonio Raimondo-Area Opere Pubbliche-Tel. 0464573842 – e-mail raimondoantonio@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Opere pubbliche**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200113

2/4

## DETERMINA

1. di autorizzare la ditta Ditta Adami Dennys & C. sas di Albiano (TN), a subappaltare alla Ditta R.C.T. srl di Cantù (CO) i lavori per spostamento impianto semaforico, di cui alla determina dd. 10/11/2021 n. 785, a condizione che vengano praticati, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, a condizione che:
  - vengano praticati, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e nel rispetto delle normative vigenti;
  - l'impresa subappaltatrice è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
  - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. e gli importi dei subappalti;
  - l'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalto;
  - ai sensi ai sensi dell'art. 43 comma 10 lett. a) della L.P. 26/93, l'impresa aggiudicataria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza;
  - l'impresa aggiudicataria dovrà curare il coordinamento delle imprese presenti sul cantiere per rendere compatibili tra loro e coerenti i piani di sicurezza;
  - l'impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi del subappaltatore nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
  - l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
2. di comunicare la presente determinazione all'Impresa aggiudicataria e alla Ditta subappaltatrice;
3. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
4. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200113

3/4

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

documento redatto da RAIMONDOANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200113

4/4